



COMUNE DI PISA

Contratto collettivo decentrato integrativo 2021

Dirigenza

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**
- **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Relazione illustrativa

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, presupposti e condizioni

Data di sottoscrizione		Preintesa del Contratto Decentrato integrativo 2021 - 01/12/2021
Periodo temporale di vigenza		Anno 2021
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente: Segretario Generale dr. Marco Mordacci Vice segretario : Dr Alessandro Balducci Parte Sindacale: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL-dirigenti, CISL-dirigenti, UIL-dirigenti, Fedirets area direl Firmatarie della preintesa, Fedirets area direl
Soggetti destinatari		Personale dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo		a) Ccdi normativo triennio 2021-2023 b) Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. c) Utilizzo delle risorse.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della performance per l'anno 2021 sarà sottoposta all'O.d.V ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009, a conclusione del ciclo della performance.
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il presente CCDI ha durata triennale per il periodo 2021-2023 per gli istituti normativi giuridici, mentre ha valenza annuale per gli istituti economici.

I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo valgono quindi per l'anno 2021 e possono essere rinegoziati con cadenza annuale.

In data 17/12/2021 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale Dirigente del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, che all'art. 57 "Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" ha introdotto i nuovi criteri per la determinazione del fondo e istituti innovativi sono stati oggetto del presente contratto.

Il presente CCDI e le previsioni in esso contenute conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. o norme di legge che dettino norme incompatibili con il presente CCDI.

A seguire gli argomenti oggetto del presente CCDI 2021:

TITOLO I – Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.

TITOLO II – Relazioni Sindacali

Art. 3 – Sistema delle Relazioni Sindacali

Art. 4 - Informazione

Art. 5 - Confronto

Art. 6 - Organismo paritetico per l'innovazione

Art. 7 - Contrattazione integrativa decentrata materie

TITOLO III – Istituti Normativi

Art. 8 -Orario di lavoro

Art. 9 - Personale esonerato dallo sciopero

Art.10 – Diritto all'incarico dirigenziale

Art.11– Linee guida generali in materia di formazione

TITOLO IV – Istituti Economici

Art. 12 - Criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato

Art.13 - Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

Art. 14 Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato (art. 30 del CCNL 12/12/2020)

Art 15 - Incarichi ad interim

Art 16 - Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica

Art. 17 - Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60 del CCNL 17.12.2020 - Correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato

Art. 18 – Welfare aziendale (art. 45 comma 1, lett. d)

Art. 19 - Trattamento economico del personale in distacco sindacale.

Art. 20 - Clausole finali.

Allegato 1 : Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

Art. 1 – Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

Il fondo di posizione e risultato, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con riferimento alle sole risorse stabili con determinazione DD-12 n.1603/2020.

Si è provveduto alla rideterminazione del fondo retribuzione di posizione e risultato in applicazione di quanto stabilito dall'art. 57 del ccnl sottoscritto in data 17/12/2020.

Il D.lgs. 75/2017 (riforma p.a.), all'art. 23, comma 2, ha dettato nuove disposizioni per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle risorse destinate al salario accessorio per il personale dirigente, che comunque di seguito si riporta:

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

Art. 2 – Utilizzo delle risorse

Si riporta la distribuzione delle risorse del fondo per la posizione ed il risultato e la pesatura delle posizioni dirigenziali.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Descrizione	Importo €
Retribuzione di posizione 75%	513.452,21
Retribuzione di risultato 25%	171.150,75
Totale	684.602,96

C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Per quanto attiene alla retribuzione di risultato, il CCDI ne prevede la determinazione rinviando per l'attribuzione al Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale (approvato deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 06/05/2021) e a quanto stabilito nel Piano di Performance 2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 15/04/2021

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Istituto non previsto dal contratto della dirigenza.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Per risultati attesi, in termini di performance, si fa riferimento al piano degli obiettivi approvato con deliberazione G.C. n. 70/2021 con la quale è stato approvato il il Piano Performance 2021.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

L'art. 57 del Contratto collettivo nazionale siglato in data 17/12/2020 prevede: “Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse: a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno.

Si riporta di seguito un estratto dalla relazione alla preintesa del contratto decentrato relativo all'anno 2020 dal quale si evincono le risorse stabili certificate per l'anno 2020:

Fondo anno 2020	
Descrizione	importo
Risorse Stabili	664.049,88
Risorse variabili	19.936,00
Totale risorse	683.985,88

Per cui il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'anno 2021 è il seguente:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	
Art. 57 CCNL 2016-2018 - Anno 2021	
– PROSPETTO RISORSE STABILI E VARIABILI –	
Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020, come certificato dall'organo di controllo interno	664.049,88
RIA personale cessato dal servizio fino al 31 dicembre 2020	0,00
Totale risorse stabili annualità pregresse	664.049,88
Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015 (art.56 ccnl)	20.553,06
Totale risorse stabili	684.602,94
Risorse previste da disposizioni di legge (art. 57, c. 2, lett.b) quali:	
Art. 43 Legge 449/47, di cui all'art. 24, c. 3, del D. Lgs.165/2001	
- Compensi professionali avvocati (art. 45, c. 1, lett. h)	
Risorse autonomamente stanziare dall'Ente per scelte organizzative e gestionali (art. 57 c. 2 lett e)	
Risorse variabili complessive annue	0,00
Totale complessivo fondo	684.602,94

Il D.lgs. 75/2017 (riforma p.a.), all'art. 23, comma 2, ha dettato nuove disposizioni per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle risorse destinate al salario accessorio per il personale dirigente, che comunque di seguito si riporta:

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

Verifica rispetto limite del Fondo retribuzione di posizione e risultato con il fondo dell'anno 2016

fondo 2021 teorico	684.602,94
limite fondo 2016 da non superare	712.814,00
Il limite 2016 è rispettato	

Nell'anno 2019 l'Amministrazione Comunale è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A seguito della verifica, in data 02/08/2019, è pervenuta la Relazione sulla verifica stessa, dalla quale in particolare si evinceva, tra l'altro, un'osservazione sull'evoluzione storica del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente.

A seguito delle controdeduzioni ai rilievi inviate dall'ente, in data 08/06/2020 è pervenuta la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. 83491 con la quale è stato confermato il rilievo di cui sopra attinente alla mancata specificazione nei contratti collettivi decentrati integrativi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, della finalizzazione dell'incremento del fondo ai sensi dell'art. 26, comma 3, CCNL 23.12.1999 ed è stato adottato l'att DD12 n. 1701/2020 con il quale è stato disposto il recupero delle somme contestate come di seguito specificato.

Ai sensi del verbale del MEF sopracitato, l'importo oggetto di contestazione è pari ad € 109.000 per ciascuno degli anni 2014- 2015- 2016 -2017, per un totale di 436.000 euro.

Considerato che la determinazione della somma da recuperare deve essere effettuata tenendo conto delle somme effettivamente utilizzate del fondo e che negli anni 2015-2016-2017-2018 e 2019 risultano non utilizzate, in conseguenza della vacanza di posizioni dirigenziali con attribuzione di incarichi ad interim, le seguenti quote di risorse relative a retribuzione di posizione:

Anni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Economie da attribuzione di interim		56.304,50	43.894,25	12.308,33	71.833,47	21.491,54	€ 205.832,09

Per gli incarichi ad interim, infatti, non viene attribuita la quota di retribuzione di posizione, ma viene incrementata quella di risultato, in conseguenza del maggior carico di responsabilità gestionale. Si considerano inoltre anche gli anni successivi al periodo sottoposto a verifica in quanto costituiscono possibili ambiti di recupero di risorse: la normativa, infatti, non impone il recupero nei medesimi anni nei quali si è verificata l'irregolarità.

Per questo motivo il recupero ammonta ad € 230.167,91 (€ 436.000,00-205.832,09), corrispondenti ad un recupero di €57.541,98 per 4 annualità con una riduzione da effettuarsi sui fondi 2020-2021-2022 e 2023;

Infatti in base all'art.40, comma 3 quinquies, del D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. 75/2017 ai sensi del quale è previsto che " In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni," cosciché il recupero sul fondo può essere dilazionato per un numero di anni pari agli anni in cui si è verificato dello sfioramento, e quindi nel caso in questione in 4 anni.

Il recupero in parola è cominciato nell'anno 2020, per cui nell'anno 2021 viene applicata la seconda di quattro quote di recupero.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art 57 del ccnl siglato in data 17/12/2020 è stato determinato l'importo unico consolidato derivante dalla risorse stabili certificate per l'anno 2020

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato	
Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020, come certificato dall'organo di controllo interno	664.049,88

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015 (art.56 ccnl)	20.553,06

TOTALE RISORSE STABILI AL LORDO DECURTAZIONE	684.602,94
---	-------------------

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Decurtazione a seguito ispezione Mef-1^annualità di 4	57.541,98
Totale riduzioni	57.541,98

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenti anno 2021	684.602,94
Riduzione a seguito ispezione ME F2^ di 4 annualità	-57.541,98
Totale risorse stabili	627.060,96

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Tutte le risorse suddette sono regolate dal contratto integrativo 2021

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 627.060,96 così suddivise:

Descrizione	Importo
Retribuzione di posizione	470.295,72
Retribuzione di risultato	156.765,24
Totale	627.060,96

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	0
Somme regolate dal contratto	627.060,96
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	627.060,96

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili ammontano a € **627.060,96**. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (retribuzione di posizione) ammontano a € 470.295,72. Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

La retribuzione di risultato è erogata in base al CCNL, alle norme regolamentari ed al sistema di valutazione e misurazione della performance dell'Ente in coerenza con il D. lgs. 150/2009 e con la validazione dell'O.d.V.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

L'istituto delle progressioni orizzontali non è previsto dal CCNL della dirigenza.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2021 E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2020

COSTITUZIONE DEL FONDO	FONDO 2020	FONDO 2021	DIFFERENZA 2021 - 2020
<i>Risorse stabili</i>			
Risorse storiche			
Fondo posizione e risultato anno 1998 (art. 26, comma 1, lett. a, CCNL 98-01)	481.794,64	481.794,64	0
Incrementi contrattuali			
incremento art. 26, comma 1, lett. d, CCNL 98-01	20.767,00	20.767,00	0
incrementi art.23, commi 1 e 3 CCNL 02-05	47.867,00	47.867,00	0
incrementi art. 4, commi 1 e 4, CCNL 04-05	38.944,41	38.944,41	0
incremento art.16, commi 1 e 4, CCNL 06-09	36.832,52	36.832,52	0
incremento art.5, commi 1 e 4, CCNL 08-09	24.866,41	24.866,41	0
totale incrementi risorse fisse	169.277,34	169.277,34	0
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
art. 26, comma 1, lett. g, CCNL 98-01, (RIA)	70.771,41	70.771,41	0
Totale risorse stabili	721.843,39	721.843,39	0
<i>Decurtazioni del fondo storiche</i>			
L. 122/2010, art. 9, comma 2-bis	55.023,86	55.023,86	0
Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA)	2.769,65	2.769,65	0
TOTALE IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ART 57 CCNL 17/12/2020	664.049,88	664.049,88	
Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015 (art.56 ccnl)	0	20.553,06	20.553,06
TOTALE RISORSE STABILI	664098,88	684.602,94	20.553,06
<i>Risorse variabili</i>			
Risorse variabili	19.936,00	0	-19.936,00
Compensi professionali Avvocatura non soggette al limite fondo			
Totale risorse variabili	19.936,00	0	-19.936,00
Riduzione operata a seguito ispezione mef 2^annualita'	57.541,98	57.541,98	0
Totale risorse fondo sottoposte a certificazione	626.443,90	627.060,96	+617,06

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2021
E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2020**

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	FONDO 2020	FONDO 2021	DIFFERENZA 2021 – 2020
---	-------------------	-------------------	-------------------------------

Retribuzione di posizione	469.832,92	470.295,72	+462,80
Retribuzione di risultato	156.610,98	156.765,24	+154,26
totale	626.443,90	627.060,96	+617,06

<i>Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione</i>			
	626.443,90	627.060,96	+617,06

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Le somme relative al fondo della dirigenza sono imputate nei pertinenti capitoli di bilancio.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2021 risulta rispettato in quanto il fondo 2016 era pari ad €**712.814,00** ed il fondo 2021 è pari ad €**684.602,94**. Per effetto della riduzione MEF il fondo 2021 ammonta ad € 627.060,96, ma il fondo da considerare ai fini della verifica del rispetto del tetto è quello al lordo della riduzione operata.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Capitolo	Descrizione	Puro Definitivo 2020	FPV
100032	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA SUPPORTO GIUNTA	43.771,50	0,00
100632	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA RAGIONERIA	37.209,50	0,00
101012	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA PATRIMONIO	37.209,50	0,00
101212	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA OPERE PUBBLICHE	37.209,50	0,00
101032	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA EDILIZIA PUBBLICA	37.209,50	0,00
101232	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA EDILIZIA PRIVATA	23.055,00	0,00
101362	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA DEMOGRAFICI	31.400,00	0,00
101452	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA SISTEMA INFORMATIVO	37.209,50	0,00
101562	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA PERSONALE	37.209,50	0,00

101842	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA AVVOCATURA	31.400,00	0,00
103112	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA P.M.	37.209,50	0,00
104512	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA ASSISTENZA SCOLASTICA	31.809,50	0,00
108112	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA URBANISTICA	31.809,50	0,00
109122	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA AMBIENTE	37.209,50	0,00
112612	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA POLITICHE ABITATIVE	37.209,50	0,00
101550	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DIRIGENZA		176.493,00
	TOTALE STANZIAMENTI SU BILANCIO 2021	528.131,00	176.493,00
	TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTI DISPONIBILI IN BILANCIO	704.624,00*	
	TOTALE COMPLESSIVO FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2021 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	684.602,94	
	RIDUZIONE PER EFFETTO RILIEVO MEF 1^ ANNUALITA DI 4	-57.541,98	
	TOTALE FONDO ANNO 2020	627.060,96	
*	Le risorse stanziare in bilancio sono superiori all'importo del fondo da certificare per effetto della riduzione mef. Con atto successivo alla firma del CCDI saranno assunti gli impegni per l'importo effettivo del CCDI.		